PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI FINO AL 30 APRILE 1984 E NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.284 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 24 marzo 1984, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali
Estremi	Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-fino-al-30-aprile/art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it